



12901/13

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giovanni de Roberto	- Presidente -	Ord. n. sez. 546
Giovanni Conti	- Relatore -	UP - 14/03/2013
Domenico Carcano		R.G.N. 48262/2012
Ercole Aprile		
Benedetto Paternò Raddusa		

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da

1. Guidi Guido Andrea, nato a Milano il 24/11/1947
2. Rubino Edoardo, nato a Latisana il 20/09/1941

avverso la sentenza del 02/05/2012 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, la sentenza denunciata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, qualificato il fatto ex art. 377 cod. pen.;
udito per i ricorrenti l'avv. Paolo Siniscalchi, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, sull'appello di Guido Andrea Guidi e Edoardo Rubino, in riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Roma

in data 26 novembre 2008, qualificata la condotta contestata ai sensi degli artt. 110 e 322, comma secondo, cod. pen., in luogo della fattispecie di cui agli artt. 110, 377 cod. pen. ritenuta dal primo giudice, determinava la pena, tenuto conto della diminuzione del rito, in anni uno di reclusione ciascuno.

2. Agli imputati, entrambi soci e il Rubino anche rappresentante legale della Eurojet Italia s.p.a, era stato contestato di avere, in concorso con Corrado Sghinolfi e Angelo Di Palermo, giudicati separatamente, prima promesso e poi consegnato a Marco Cimaglia, nominato consulente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nell'ambito di un procedimento penale relativo a un incidente aereo occorso a un velivolo della Eurojet, la somma di euro 125.000 per indurlo a redigere e depositare una consulenza tecnica falsa al fine di favorire il Rubino, imputato in detto procedimento.

In particolare, secondo la contestazione, lo Sghinolfi, ispettore dell'ENAC a Milano e addetto al controllo operativo di Eurojet, prendendo direttamente contatto con Cimaglia, seguendo le indicazioni dell'avv. Angelo Di Palermo, difensore del Rubino nel procedimento penale, consegnava al Cimaglia, che fingeva di accettarla, la somma di 125.000 euro, trattenendo come compenso 75.000 euro; il Di Palermo contattando Sghinolfi per conto di Guidi e Rubino per concordare il contenuto della consulenza, e impartendo a Sghinolfi le istruzioni per la materiale consegna del denaro a Cimaglia, presenziava alla materiale consegna del denaro con il compito di controllare se la consulenza predisposta e non ancora depositata fosse idonea a favorire il suo cliente; il Guidi e il Rubino, tenendo frequenti contatti con Di Palermo e Sghinolfi, ai quali impartivano le direttive necessarie, mettevano a disposizione la somma da consegnare a Cimaglia, scrivendo il Guidi di proprio pugno alcune parti da inserire nella consulenza per affermare, contrariamente ai dati emergenti dalle indagini, la idoneità dell'addestramento impartito dalla Eurojet ad Alex Lai, copilota deceduto al pari del pilota comandante Antonio Cavalleri, del quale ultimo era stata accertata una *défaillance* nella guida dell'aeromobile, nell'incidente di volo occorso in data 1° giugno 2003 nei pressi dell'aeroporto di Linate al velivolo Learjet 45-I-Eric della Eurojet (fatto consumato in Roma, mediante la consegna del denaro al Cimaglia, in data 21 settembre 2006: pp. 10 e 14 sentenza primo grado).

3. Rilevava la Corte di appello, pacifica essendo la materialità dei fatti, ammessi dagli imputati, che, come ritenuto dal Procuratore Generale presso la Corte di cassazione in sede di risoluzione di contrasto ex artt. 54 e seguenti cod. proc. pen., nel fatto non poteva essere ravvisato il reato di cui



all'art. 377 cod. pen., dal momento che il consulente Cimaglia non aveva ancora assunto la qualità di testimone, mentre doveva essere ravvisata l'ipotesi di istigazione alla corruzione, ex art. 322, comma secondo, cod. pen., posto che al Cimaglia, pubblico ufficiale, in quanto nominato consulente tecnico dal pubblico ministero, era stata offerta una somma di denaro per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.

4. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dell'avv. Iolanda Campolo, che, con un unico motivo, premessa una ricostruzione dei fatti e una rassegna della giurisprudenza in materia, denuncia la violazione dell'art. 322, comma secondo, cod. pen., e il relativo vizio di motivazione, posto che l'impianto codicistico evidenzia la volontà del legislatore di concentrare in apposita sezione tutte le condotte contro l'amministrazione della giustizia, tra le quali però, come riconosciuto dalla stessa Corte di appello non può considerarsi compresa la condotta contestata, per mancanza del requisito soggettivo in capo al consulente del pubblico ministero. Ravvisare nel fatto un reato contro la pubblica amministrazione, quale quello ex art. 322 cod. pen., come ritenuto dalla Corte di appello incontra peraltro l'ostacolo rappresentato dalla violazione del principio di uguaglianza, in contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost., perché il tentativo di corruzione di un consulente tecnico di parte verrebbe punito più severamente del tentativo di corruzione nei confronti del perito (artt. 377 e 373 cod. pen.), del consulente tecnico del giudice civile (art. 377 e 373 cod. pen.) e del consulente tecnico del p.m. già ammesso a deporre in dibattimento (artt. 377 e 372 cod. pen.).

Andrebbe invece ravvisata la fattispecie di cui agli artt. 115, e 380 cod. pen., data la qualità di organo di parte del consulente del p.m.; e, trattandosi di una istigazione non accolta, la condotta contestata sarebbe penalmente irrilevante.

In subordine, i ricorrenti eccepiscono la incostituzionalità dell'art. 322, comma secondo, cod. pen., in riferimento all'art. 3 Cost.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre in via preliminare precisare che il Collegio non condivide le conclusioni cui è pervenuta questa stessa Sezione nella vicenda in esame, nell'ambito di un procedimento cautelare riguardante il coimputato Sghinolfi, con la sent. n. 12409 del 06/02/2007, Rv. 236930, con la quale si è ritenuta configurabile nella fattispecie in questione l'ipotesi di cui gli artt. 56 e 319-ter cod. pen., posto che in mancanza di un accordo corruttivo, la condotta




dell'istigatore, diretta a un soggetto che non l'accoglie, non potrebbe che essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 322 cod. pen. (la quale, pur riferendosi formalmente alle ipotesi corruttive di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen., si attaglia anche a quella di cui all'art. 319-ter, posto che quest'ultimo articolo richiama «i fatti indicati negli articoli 318 e 319»), ovvero, trattandosi di condotta rivolta nei confronti di soggetti destinati ad assumere una veste processuale, all'art. 377 o all'art. 377-bis cod. pen.

2. Ciò posto, osserva la Corte che la prospettazione difensiva, secondo cui nel caso in esame non può essere ritenuta la fattispecie di cui all'art. 322, comma secondo, cod. pen., appare fondata; perché pur non essendo rinvenibili ostacoli formali a far rientrare la condotta contestata nel paradigma della istigazione alla corruzione, aderendo a una simile prospettiva si incorrerebbe nella inaccettabile conseguenza, evocativa di una questione di costituzionalità in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., per cui l'offerta di denaro o di altra utilità al consulente del pubblico ministero-pubblico ufficiale per il compimento di una falsa consulenza sarebbe punita più gravemente dell'analoga condotta diretta a un perito, che rientra pacificamente, per il principio di specialità (v. Sez. 6, n. 4062 del 07/01/1999, Pizzicaroli, Rv. 214146), nell'art. 377, comma primo, cod. pen.: nella prima ipotesi, per il combinato disposto degli artt. 319 e 322 cod. pen. (nella formulazione vigente *pro tempore*), con la reclusione da un anno e quattro mesi a tre anni e quattro mesi; nella seconda, per il combinato disposto degli artt. 372, 373 e 377 cod. pen., con la reclusione da otto mesi a tre anni.

Il tutto, come giustamente sottolineato nel ricorso, con il paradosso per cui solo questa particolare e neppure più grave forma di intralcio alla giustizia non sarebbe ricompresa nella specifica partizione del codice dedicata ai delitti contro l'amministrazione della giustizia rimanendo confinata tra i delitti contro la pubblica amministrazione.

3. Proprio quest'ultima notazione, però, ad avviso del Collegio, è indice della esattezza della conclusione cui è pervenuto il primo giudice, dovendosi ritenere che alla fattispecie in esame, con le precisazioni che si diranno, si attagli proprio il paradigma di cui all'art. 377 cod. pen., in riferimento all'art. 372 (o all'art. 371-bis) dello stesso codice, essendo non revocabile in dubbio che essa sia ontologicamente inquadrabile, per le caratteristiche della condotta e per il bene tutelato, nella sfera dei delitti contro l'amministrazione della giustizia.

Individuato il riferimento implicato dall'art. 377 cod. pen. all'art. 372 (o all'art. 371-bis), e non all'art. 373 cod. pen., verrebbe con ciò stesso a essere superata l'obiezione formale del ricorrente, secondo cui nella fattispecie qui



considerata la norma richiamata dall'art. 377 cod. pen., in termini di direzione della condotta di intralcio, non può essere l'art. 373 dello stesso codice, che evoca, per quel che qui interessa, una "falsa perizia", dato che il consulente tecnico del p.m. non è un perito e non produce dunque una perizia (in questo senso, già in passato, Sez. 6, n. 1096 del 26/03/1999, Poletti, Rv. 213681). Certo, è ben possibile opinare che vi sia stato un difetto di coordinamento tra l'inserimento nell'art. 377 cod. pen., ad opera del d.l. n. 306 del 1992, del riferimento al consulente tecnico (aspetto su cui si tornerà, per definirne il significato) e il mancato inserimento di tale figura soggettiva nell'art. 373 cod. pen.: ma il rispetto del principio di tassatività del precetto penale rende arduo, ad avviso del Collegio, considerare il riferimento alla "perizia" come estensibile alla "consulenza tecnica".

Il ricorrente peraltro rileva che non sarebbe evocabile nemmeno l'art. 372 cod. pen., pure richiamato dall'art. 377 dello stesso codice, e ciò sia perché il consulente tecnico (al pari del perito) non è un testimone, non dovendo riferire su fatti, ma dovendo solo esprimere il suo sapere tecnico; sia perché comunque, ai fini dell'assunzione da parte di un soggetto della veste di testimone occorre che il medesimo sia citato per rendere testimonianza.

4. Ora, quanto al primo aspetto, il Collegio osserva che al consulente tecnico (al pari del perito) si estendono le disposizioni sull'esame dei testimoni, a norma dell'art. 501 cod. proc. pen., e che, anche se il consulente tecnico non è un testimone (nel senso propriamente indicato dall'art. 194 cod. proc. pen.), e quindi non riferisce su "fatti" ma esprime valutazioni su materie che richiedono specifiche competenze (v. art. 220 cod. proc. pen.), nondimeno egli ben può "affermare il falso o negare il vero", secondo la previsione dell'art. 372 cod. pen., o "rendere dichiarazioni false", secondo quella dell'art. 371-bis cod. pen., ad esempio tacendo o alterando determinati esiti obiettivi degli accertamenti espletati, escluso, beninteso, ogni sindacato su aspetti meramente valutativi relativi a detti accertamenti, ed è proprio questo il risultato che nella specie gli imputati intendevano perseguire.

Non si comprenderebbe del resto, ragionando diversamente, il senso del richiamo fatto dal citato art. 501 alle regole sull'esame del testimone, tra qui vi è quella diretta al soggetto esaminato, per nulla incompatibile con la funzione assegnata al consulente tecnico, di «rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte» (art. 198 cod. proc. pen.).

Ma, a parte ciò, ai fini della esatta comprensione della disciplina penalistica, un rilievo essenziale riveste la investitura del *munus* di consulente tecnico, che



assume connotazione dirimente a seconda che sia di natura pubblicistica o privatistica.

La funzione del consulente tecnico di una parte privata è tradizionalmente concepita come di ausilio alla difesa, donde una sua equiparazione, quanto a funzione e garanzie, al difensore.

Invece, il consulente del pubblico ministero, sia pure prestando un'attività di ausilio a una "parte" del processo, ripete dalla funzione pubblica che assiste i relativi connotati. Esso acquista la natura di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio nel momento in cui esterna le attività compiute, secondo la distinzione funzionale di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen.; e ha il dovere, connaturato a ogni parte pubblica, di obiettività e "imparzialità", nel senso che la sua funzione è tesa al raggiungimento di interessi pubblici, quali, nel processo, l'accertamento della verità, posto che il pubblico ministero deve svolgere accertamenti su fatti e circostanze anche a favore della persona sottoposta alle indagini (art. 358 cod. proc. pen.).

Consegue, ad avviso del Collegio, che il dovere di verità che incombe sul consulente tecnico del pubblico ministero lo espone, in sede di esame, alle conseguenze penali previste, in caso di false dichiarazioni, dall'art. 372 cod. pen. (o, in sede di indagini, dall'art. 371-bis cod. pen.), nel senso precisato non di valutazioni tecnico-scientifiche sulle attività compiute ma di esposizione circa la natura e la consistenza di queste.

Ad analogo approdo è giunta, in simile fattispecie, relativa a una condotta di subornazione di un consulente del pubblico ministero, Sez. 6, n. 4062 del 1999, Pizzicaroli, cit., Rv. 214142.

Va aggiunto che l'inserimento del riferimento al "consulente tecnico" nel testo dell'art. 377 cod. proc. pen., senza ulteriori specificazioni, ad opera del d.l. n. 306 del 1992, ben si presta a essere riferito anche al consulente del pubblico ministero (in questo senso, a quanto è dato comprendere, v. la citata sentenza Sez. 6 n. 1096 del 1999, Poletti). L'opinione prevalente secondo cui questa innovazione ha mirato a includere nella sfera soggettiva dei destinatari della condotta criminosa solo il consulente tecnico nominato dal giudice civile si scontra con l'obiezione per cui una simile specificazione non è indicata dalla norma, e soprattutto con la considerazione per cui l'estensione al consulente tecnico in sede civile delle disposizioni penali relative ai periti discende positivamente dalla espressa previsione dell'art. 64, comma primo, cod. proc. civ., dovendosi essa dunque apprezzare, ove questo ne fosse il senso, chiaramente superflua, come del resto sottolineato da autorevole dottrina; tanto che si è sempre ritenuto che il riferimento al "perito" contenuto nell'art. 373 cod. pen. debba intendersi fatto anche al consulente del giudice civile, proprio in forza



del citato art. 64 (v. tra le altre Sez. 6, n. 14101 del 05/02/2007, Avancini, Rv. 236214; Sez. 6, n. 10651 del 10/01/2003, Gallo, Rv. 225365).

5. Venendo al secondo rilievo esposto dal ricorrente, va considerato che effettivamente non risulta (ed anzi sembrerebbe da escludere) che nel caso in esame il consulente del pubblico ministero fosse stato già evocato come testimone o come persona informata sui fatti al momento della realizzazione della condotta di intralcio alla giustizia contestata agli imputati.

Al riguardo giova sottolineare che la più volte citata sentenza Pizzicaroli del 1999, pur ritenendo configurabile nella fattispecie in esame il reato di cui all'art. 377 cod. pen., in relazione all'art. 372 dello stesso codice, ha tenuto a precisare che in tanto ciò può ritenersi in quanto il consulente tecnico del p.m., nel momento in cui sia realizzata la condotta illecita, «abbia già assunto la veste di testimone per effetto di citazione a comparire».

Il Collegio ritiene di dissentire da tale affermazione.

Se è vero che in genere la qualità di testimone, nel reato di cui all'art. 377 cod. pen., è assunta nel momento dell'autorizzazione del giudice alla citazione del soggetto in questa veste, ai sensi dell'art. 468, comma 2, cod. proc. pen. (in tali termini, v., *ex aliis*, Sez. U, n. 37503 del 30/10/2002, Vanone, Rv. 222347); e che lo stesso è stato affermato con riguardo al simile reato di cui all'art. 377-bis cod. pen. (per tutte, Sez. 6, n. 45626 del 25/11/2010, Z., Rv. 249321), diversamente è da dire qualora il soggetto su cui si esercita l'attività induttiva o violenta sia il consulente tecnico del pubblico ministero. In questa ultima evenienza, infatti, il soggetto in questione rivesta già una precisa veste processuale, quella, appunto, di consulente tecnico, potenzialmente destinata a rifluire sull'assunzione della qualità "testimoniale" ex artt. 371-bis o 372 cod. pen.

Quest'ultima qualità, anche se non ancora formalmente assunta, può dunque ritenersi immanente, in quanto prevedibile sviluppo processuale della funzione assegnata al consulente tecnico.

In questa prospettiva, il reato dovrebbe ritenersi configurabile nel caso di specie, essendo stata la condotta contestata esercitata per influire sui risultati di una consulenza tecnica destinati a essere falsamente rappresentati al pubblico ministero (art. 371-bis cod. pen.) o successivamente al giudice (art. 372 cod. pen.).

6. Stante il contrasto tra tale prospettiva e il principio affermato dalla citata sentenza Pizzicaroli del 1999, si ritiene pertanto rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, a norma dell'art. 618 cod. proc. pen., sul seguente quesito interpretativo:



"Se sia configurabile l'ipotesi di intralcio alla giustizia di cui all'art. 377 cod. pen. nel caso di offerta o di promessa di denaro o di altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero al fine di influire sul contenuto della consulenza qualora il consulente tecnico non sia stato ancora citato per essere sentito sul contenuto della consulenza".

Ove al quesito si desse risposta negativa - o, comunque, ancor più radicalmente, si ritenesse non configurabile, con riferimento alla posizione del consulente tecnico del pubblico ministero, il reato di cui all'art. 377 cod. pen., in relazione all'art. 371-bis o all'art. 372 cod. pen., sulla base dell'assunto per cui a tale soggetto non possano estendersi le dette fattispecie penali - verrebbe in questione l'applicabilità nel caso in esame dell'art. 322, comma secondo, cod. pen., soluzione (privilegiata dal Procuratore Generale di questa Corte in sede di risoluzione di contrasto ex artt. 54 e segg. cod. proc. pen.) che però implicherebbe la valutazione dei profili di incostituzionalità che si sono all'inizio delineati.

P.Q.M.

Rimette i ricorsi alle Sezioni unite.

Così deciso il 14/03/2013.

Il Consigliere estensore

Giovanni Conti



Il Presidente

Giovanni de Roberto

